



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 1 giugno 2011 n.92

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente la necessità e l'urgenza di prorogare in via straordinaria i termini per l'espletamento delle formalità connesse alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2010 al fine di assicurare un congruo periodo di tempo a disposizione dell'utente per assolvere correttamente agli adempimenti fiscali;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 23 maggio 2011;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

PROROGA STRAORDINARIA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI AD ESSE CONNESSI

Art.1

Con riferimento agli adempimenti connessi alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed al versamento della relativa imposta per l'esercizio fiscale 2010, sono modificati in via straordinaria i seguenti termini:

- il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, delle persone giuridiche, delle stabili organizzazioni di imprese non residenti e dei sostituti d'imposta di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 18 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 è fissato al 1° agosto 2011;
- il termine per il versamento del conguaglio d'imposta di cui al primo trattino, terzo comma, dell'articolo 18 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 è fissato al 1° agosto 2011;
- il termine di cui al primo comma dell'articolo 32 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 così come sostituito dall'articolo 19 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 è fissato al 1° agosto 2011;
- il termine di cui al primo comma dell'articolo 33 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 così come sostituito dall'articolo 20 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 è fissato al 1° agosto 2011.

Le variazioni di cui al comma precedente hanno effetto limitatamente al periodo d'imposta 2010, a decorrere dai periodi d'imposta successivi si applicano le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172.

Per effetto delle disposizioni del presente articolo e limitatamente al periodo d'imposta 2010, l'opzione per l'utilizzo degli eventuali crediti d'imposta 2010 per il pagamento, anche parziale, del primo acconto 2011 potrà essere esercitata dal 1° al 30 settembre 2011 restando in ogni caso valido il versamento delle somme eventualmente dovute nei termini del comma 1.

Le disposizioni di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 18 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172, e quelle in deroga di cui al presente articolo, si applicano anche ai trust di cui alla Legge 17 marzo 2005 n. 38.

Art.2

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto - legge le norme in materia di formazione del Rendiconto Generale dello Stato per il solo esercizio finanziario 2010, sono così modificate in via straordinaria:

- a) il termine di cui agli articoli 56, 60, 64 e 69 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 così come modificato dall'articolo 16 della Legge 29 ottobre 2010 n. 176 è modificato al 30 settembre 2011;
- b) il decimo comma dell'articolo 54 del Decreto n. 53 del 24 aprile 2003 così come modificato dall'articolo 10 del Decreto n. 75 del 7 giugno 2004 e dall'articolo 16 della Legge 29 ottobre 2010 n. 176 è modificato come segue: "l'Ufficio Generale Contabile predispone lo schema di Rendiconto Generale dello Stato entro il 30 settembre 2011. Non oltre il 31 ottobre 2011 predispone la relazione tecnico-contabile di cui all'articolo 57 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, la nota integrativa prevista dall'articolo 97 della Legge medesima e il conto consolidato;"
- c) il secondo comma dell'articolo 38 della Legge 21 dicembre 2009 n. 168 così come modificato dall'articolo 11 della Legge 29 ottobre 2010 n. 176 è così modificato: "l'adeguamento di cui al comma che precede potrà avvenire entro il 31 agosto dell'anno successivo."

Art.3

I termini previsti per i versamenti contributivi di cui al secondo comma dell'articolo 1 del Decreto 30 dicembre 1985 n. 168 così come modificato dall'articolo 1 del Decreto Delegato 11 aprile 2011 n.57 si applicano, per il solo esercizio finanziario 2010, ai congruati dei contributi dovuti.

Art.4

Allo scopo di armonizzare i termini di presentazione della domanda di assegno familiare integrativo con quelli di presentazione della dichiarazione dei redditi, esclusivamente per l'anno 2011, è prorogato il termine di presentazione delle domande di assegno familiare integrativo di cui al comma 12 dell'articolo 2 della Legge 8 maggio 2009 n. 64 al 31 agosto 2011;

E' prorogato al 30 aprile 2012 il termine per effettuare da parte del competente ufficio dell'Istituto Sicurezza Sociale la liquidazione degli assegni relativi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 giugno 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta